



**Consulenti del Lavoro**  
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

---

NOTA OPERATIVA ANTIRICICLAGGIO

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

---

## NOTA OPERATIVA ANTIRICICLAGGIO

1. QUADRO NORMATIVO
2. OGGETTO
3. DISCIPLINA ATTUALE - CONSIDERAZIONI
4. CONCLUSIONI

\*\*\*

### 1. QUADRO NORMATIVO

- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, attualmente in vigore.*
  - ◆ In specie art. 12, comma 3: *«Gli obblighi di cui al Titolo II, Capi I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12».*
- Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. *IV Direttiva Antiriciclaggio*)

### 2. OGGETTO

Il testo della schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, così come predisposto, **non contempla**, fra le sue disposizioni, una norma che stabilisca, in linea con la previsione normativa oggi vigente (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007), **l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. n. 12/1979.**

### 3. DISCIPLINA ATTUALE - CONSIDERAZIONI

Nell'attuale e vigente impianto normativo, la mera attività degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. n. 12/1979, (a titolo esemplificativo e non esaustivo): la gestione dei prospetti paga degli aspetti contributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, compreso l'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, riconoscimento di agevolazioni, erogazione di contributi, corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o

benefici accessori, applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, è esentata, per espressa previsione normativa, dai predetti obblighi (adeguata verifica della clientela e registrazione).

La *ratio* di tale esenzione risiede nel fatto che gli adempimenti descritti sono svolti **esclusivamente in esecuzione di specifici compiti ed obblighi previsti dalla normativa nazionale comunitaria ed internazionale in generale e, *in primis*, dalla Costituzione della Repubblica Italiana** senza possibili margini di valutazione.

Si osservi, inoltre, che l'attuale formulazione del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 deriva da una parziale **modifica normativa intervenuta con il D. Lgs. n. 151/2009**. Il Legislatore del tempo aveva già inteso rafforzare ed ampliare l'esenzione rispetto alla versione originaria del comma che, invero, recitava: «*Gli obblighi di cui al Titolo II, Capi I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle **dichiarazioni dei redditi** e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.*».

#### 4. CONCLUSIONI

L'eliminazione dell'esenzione prospettata dall'attuale Legislatore reca grave nocimento all'operare quotidiano di tutti gli operatori del diritto del lavoro e della previdenza sociale, ponendo a carico degli stessi un aggravio di oneri sproporzionato ed altresì superfluo rispetto a quelli che sono i principi posti e le finalità perseguite dalla normativa antiriciclaggio.

L'attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e di amministrazione dei lavoratori sono, come detto, adempimenti svolti per adempiere specifici obblighi imposti dalla legge e sono altresì soggetti a precisi obblighi documentali e/o di registrazione attraverso i quali è già possibile verificare ed accertare l'esistenza di eventuali attività di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo.

Del tutto incomprensibile risulta, pertanto, nello schema di decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio l'estensione anche a tali attività degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.